

5° corso di alta formazione per  
**Compositori della crisi da sovraindebitamento**

Roma - Via del Governo Vecchio, 3

**PRIMO MODULO**

**I lezione: 24.01.20** h. 14.30 - 19.30  
RADICI STORICHE, ECONOMICHE E GIURIDICHE DELLA LEGGE N.3/2012  
LE PROCEDURE DI SOLUZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: PROFILI GENERALI

ne discutono:

Cons. Dott. Fabrizio Di Marzio  
Pres. Dott. Luciano Panzani  
Pres. Dott.ssa Maria Angiolino  
Prof. Avv. Maricarla Giorgetti

**II lezione: 25.01.2020** h. 9.00 - 14.00

ETICA E CRISI D'IMPRESA, UTILITA' SOCIALE E SECONDA CHANCE  
LA CONDIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO  
EDUCAZIONE FINANZIARIA, INDEBITAMENTO E FINANZA COMPORTAMENTALE

ne discutono:

Prof. Avv. Gianvito Giannelli  
Prof. Dott. Marsilio Minenna  
Dott. Nicola Benini

**SECONDO MODULO**

**I lezione: 31.01.2020** h. 14.30 - 19.30  
IL PIANO DEL CONSUMATORE E LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI  
I PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI, IL REQUISITO DI MERITEVOLEZZA;  
LA PROPOSTA E LA RELAZIONE  
L'OMOLOGAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PIANO  
TECNICHE DI REDAZIONE E CASI PRATICI

ne discutono:

Dott. Giovanni Di Giorgio  
Prof. Avv. Giovanni Capo  
Prof. Avv. Emma Sabatelli

**II lezione: 1.02.2020** h. 9.00 - 14.00  
L'ACCORDO CON I CREDITORI E IL CONCORDATO MINORE  
I PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI, LA PROPOSTA  
IL GIUDICE E I CREDITORI, L'UDENZA EX ART. 10  
TECNICHE DI REDAZIONE E CASI PRATICI

ne discutono:

Dott. Michele Casco  
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi  
Avv. Chiara Volcappina

**III lezione: 7.02.2020** h. 14.30 - 19.30  
LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO  
IL LIQUIDATORE E GLI ALTRI: ESECUZIONE E CONTROLLI  
TECNICHE DI REDAZIONE E CASI PRATICI

ne discutono:

Dott. Francesco Angeli  
Avv. Luigi Ameroldo  
Avv. Giuseppina Ivone

**TERZO MODULO**

**I lezione: 8.02.2020** h. 9.00 - 14.00  
- TECNICHE DI COMUNICAZIONE NELLA GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  
- LETTURA DEL BILANCIO, ELEMENTI DI CONTABILITA'  
- RIFLESSIONI SUL MERITO CREDITIZIO

ne discutono:

Avv. Giampaolo Di Marco  
Dott.ssa Alessandra Fineschi  
Prof. Avv. Lorenzo Mezzasoma

**II lezione: 22.02.2020** h. 9.00 - 14.00

- ETICA NELLA GESTIONE DELLA CRISI: LE RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI  
- I REGISTRI MINISTERIALI E I REQUISITI DI ISCRIZIONE  
- ADEMPIMENTI PER NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO  
- GLI OBBLIGHI DEONTOLOGICI

ne discutono:

Avv. Nicola Cirillo  
Avv. Giuseppe Di Iacovo  
Avv. Anna Losurdo  
Avv. Carlo Orlando  
Avv. Saverio Regano

**QUARTO MODULO**

**I lezione: 28.02.2020** h. 14.30 - 19.30

- L'ESDEBITAZIONE  
- I CONTROLLI DEL GIUDICE E LE IMPUNAZIONI DEI PROVVEDIMENTI  
- STRUMENTI DI ALLETTA E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI PER IL DEBITORE

ne discutono:

Prof. Avv. Stefania Pacchi  
Dott. Valentino Lenoci  
Prof. Avv. Antonio Gaiuso

**II lezione: 29.02.2020** h. 9.00 - 14.00

- FOCUS sulle tre procedure: casi complessi o questioni applicative

ne discutono:

Avv. Alfonso Vecca  
Avv. Alvisè Cecchinato  
Avv. Armida De Ido  
Avv. Bruna Ronconi  
Avv. Marina Vajano  
Avv. Michela Biancalana

**III lezione: 6.03.2020** h. 9.00 - 14.00

- VERIFICA FINALE E CONSEGNA ATTESTATI

Cons. Avv. Carlo Orlando  
Avv. Anna Losurdo  
Avv. Saverio Regano  
Sig.ra Annalita Capocefalo 0697748844  
Avv. Eleonora Pagliocchini e Avv. Marco de Bonis

Ai partecipanti al Corso sono riconosciuti n. 20 (venti) crediti formativi, di cui n. 3 (tre) in materia deontologica. I crediti sono validi anche ai fini dell'aggiornamento dei gestori

Il corso, giunto alla quinta edizione, consente ai partecipanti, una volta superata la prova della verifica finale, di iscriversi quali gestori della crisi in un organismo di composizione della crisi, ai fini dell'assunzione degli incarichi relativi alle procedure disciplinate dalla L.3/2012; la partecipazione al corso è valida, altresì, ai fini dell'aggiornamento dei gestori iscritti nell'elenco nazionale.

Il corso affronta il tema di stretta attualità del sovraindebitamento con particolare attenzione ai profili applicativi della disciplina normativa.

Il percorso formativo è condotto da docenti di diversa estrazione accademica e professionale con approccio multidisciplinare volto a fornire le necessarie conoscenze teoriche pratiche e applicative per lo svolgimento degli incarichi connessi alla gestione della crisi da sovraindebitamento e in generale, per i soggetti sovraindebitati.

I partecipanti al Corso avranno accesso al materiale didattico fornito dai docenti, alle più rilevanti pronunce giurisprudenziali relative agli argomenti trattati, alle fonti normative, mediante la "piattaforma" dropbox.

# IL COMPENSO DEL GESTORE DELLA CRISI

Avv. Alvisè Cecchinato

[www.cecchinatogegeremiaavvocati.com](http://www.cecchinatogegeremiaavvocati.com)

# PROCEDURE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

ADR > CONCORSUALI

## GESTORE DELLA CRISI ?

**AUSILIARIO DEL GIUDICE**  
funzione di diritto pubblico  
(munus, officium)

**LIBERO PROFESSIONISTA**  
incarico di diritto privato  
(mandato, opera)

## E IL COMPENSO .....



art. 15 l. 3/12, IX° comma:

*fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i **commissari giudiziari** nelle procedure di **concordato preventivo**, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i **curatori fallimentari**, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento*

art. 10 d.m. 202/14, III° comma:

*al momento del conferimento dell'**incarico** l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le **informazioni** utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c)*

*la misura del compenso e' previamente resa nota al debitore con un **preventivo**, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi*

**# rapporto privatistico (inadimplenti non est adimplendum) o ufficio pubblicistico ?**

- per il Ministero: sarebbero illegittime previsioni regolamentari condizionanti l'attività al pagamento del compenso
- nella prassi: ....

**CASI CONCRETI .....**



**E LA GIURISPRUDENZA ?**

pronunciamenti della Corte di Cassazione:

**\* nessun obbligo di deposito preventivo  
delle spese della procedura \***

**- Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 dicembre 2019 n. 34105**

> In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. n. 3 del 2012, **il giudice non può**, in assenza di una specifica norma che lo consenta, **imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura, potendo semmai disporre acconti sul compenso finale spettante all'organismo di composizione della crisi**, ai sensi del D.M. 24 settembre 2014, n. 202, art. 15 tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o del piano del consumatore, anche ai sensi della L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 2

## **caso concreto:**

procedura per accordo di composizione, contenente richiesta di riduzione e rateizzazione delle somme richieste a titolo di fondo-spese dall'OCC (essendo tre proposte, per una società e i due soci, Euro 4.000 x 3 = Euro 12.000) (nonchè richiesta di revoca della nomina del professionista f.f. di OCC)

dichiarazione di inammissibilità delle proposte, perchè tali richieste inducevano al "ragionevole timore che difficilmente la proposta di accordo" avrebbe trovato esecuzione

reclamo (rigetto)

ricorso per cassazione (dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, ma enunciazione del principio di diritto)

## **principio espresso:**

solo una volta verificata, in concreto, l'assenza di qualsivoglia attivo sufficiente a sostenere compensi e spese dell'organismo di composizione della crisi, il tribunale potrebbe motivatamente assumere un provvedimento di inammissibilità della procedura

..... il regime dettato dal D.M. 24 settembre 2014, n. 202 contempla solo la possibilità di acconti sul compenso finale (che include il rimborso delle spese vive e di quelle forfetarie), **salvo diverso accordo con il debitore.**

Invero, l'imposizione di oneri che pongono una condizione di accesso non espressamente prevista dalla legge, incide sul **diritto del debitore di avvalersi delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento**, senza che ciò sia adeguatamente giustificato dall'esigenza di tutelare il **diritto al compenso dell'organismo**,

sia perchè esso ha pacificamente natura prededucibile,

sia perchè la stessa L. n. 3 del 2012 contempla meccanismi di garanzia, come l'art. 8, comma 2, in base al quale "nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità".

..... nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. n. 3 del 2012 (come modificata dal D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221 del 2012) non figurano disposizioni analoghe a quelle dettate in materia di concordato preventivo, in base alle quali: i) con il decreto di ammissione alla procedura "il tribunale stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella la cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice" (L. Fall., art. 163, comma 2, n. 4); ii) qualora non sia eseguito il suddetto deposito, il commissario giudiziale provvede a riferirne al tribunale che apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato (L. Fall., art. 163, comma 3 e art. 173, comma 1). Anche nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 .....

Al riguardo occorre anche considerare, tenuto conto dell'effetto esdebitatorio che consegue alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, che la "Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 ....., e che modifica la Dir. (UE) 2017/1132"..... prescrive agli Stati membri di provvedere affinché "l'imprenditore insolvente abbia accesso ad almeno una procedura che porti all'esdebitazione" (art. 20, par. 1), sia pure con le deroghe consentite dall'art. 23, stabilendo in particolare che essi possono escludere o limitare l'accesso, tra l'altro, "quando non è coperto il costo della procedura che porta all'esdebitazione" (art. 23, par. 2, lett. e). Ciò conferma indirettamente che, laddove tale facoltà non sia esplicitamente esercitata - come è attualmente nella L. n. 3 del 2012 - il giudice non può per simili ragioni impedire arbitrariamente al debitore sovraindebitato l'accesso ad una procedura che gli consenta di beneficiare dell'esdebitazione, al di là delle condizioni espressamente richieste dalla legge .....



**PERCHE ?**



**OGNI MEDAGLIA  
HA UN ROVESCIO ....**

pronunciamenti della Corte di Cassazione:


**\* nomina di professionista facente funzioni di OCC  
solo in caso di mancata costituzione di OCC \***

**- Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 8 agosto 2017 n. 19740**

> Nel quadro della disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui alla L. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 6 e ss. l'**organismo di composizione della crisi** disciplinato dall'art. 15 assume un **ruolo centrale**, che si connota non solo per i profili di **indipendenza e professionalità** necessari agli adempimenti contemplati, ma anche per l'evidente carattere di **specializzazione** giudicata necessaria dal legislatore, desumibile dal rilievo che la norma ha previsto l'istituzione di organismi stabili destinati ad essere iscritti in un apposito registro. Tale previsione rimarrebbe gravemente menomata se si ammettesse l'affidamento sine die dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi, ed in alternativa ad essi, anche ad un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un notaio, cui si riferisce l'**art. 15, comma 9**, disposizione che va riferita ai solì casi in cui sia mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi con iscrizione di essi nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

# RUOLO CENTRALE DELL'OCC

**SI'** DIRITTO AL COMPENSO DEL GESTORE  
**NO** IMPEDIMENTO ALL'ACCESSO PER IL DEBITORE  
**MAI** RINUNCIA PER MANCATO PAGAMENTO  
**QUINDI** GESTORE COME CURATORE  
**MA ALLORA ....**



## **Corte Costituzionale sentenza 28 aprile 2006 n. 174**

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"), art. 146 (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)


1. Nella procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi e' denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. ....

### **illegittimità costituzionale**

nella parte in cui non era previsto che sono spese anticipate dall'Erario le **“spese ed onorari” al curatore**

(per effetto di tale dichiarazione di incostituzionalità è stata superata la questione controversa relativa al rimborso, a carico dell'Erario, delle spese sostenute e degli onorari spettanti al curatore nell'ipotesi di fallimento senza attivo)

# ILLUSIONE OTTICA ?



# SPUNTO DI RIFLESSIONE ....

